



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Intesa, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 56/100 del 13 giugno 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 13 giugno 2013:

VISTO l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha previsto:

- al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE);
- al comma 6, che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia dell'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti di interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 62;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che questa Conferenza assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;

VISTO il successivo comma 2 il quale ha disposto che questa Conferenza è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto;

VISTA la nota n. 46-5/2013-000192 del 6 maggio 2013 con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, ha trasmesso lo schema di regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in Conferenza Unificata.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

trattandosi del caso in cui sia la Conferenza Stato-Regioni che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi sul medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che, in data 17 maggio 2013, detto provvedimento è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame dello schema di regolamento in argomento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 maggio 2013 nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni, nell'esprimere avviso tecnico favorevole sul provvedimento, hanno consegnato un documento contenente alcune raccomandazioni da recepire in fase di elaborazione dei successivi decreti previsti per legge, tra le quali quelle relative ai requisiti di interoperabilità, cooperazione applicativa, facilità e tempestività di aggiornamento dati del nuovo progetto di anagrafe della popolazione residente (ANPR), nel massimo rispetto dei contenuti informativi e della sicurezza;

- i rappresentanti dell'ANCI, condividendo l'impianto complessivo delle disposizioni normative finalizzate a innovare l'insieme dei servizi anagrafici, hanno espresso avviso tecnico favorevole al provvedimento, preannunciando l'invio di un proprio documento, pervenuto successivamente in data 6 giugno 2013, nel quale, tra le varie raccomandazioni, motivate dalla complessità delle operazioni di subentro di un sistema nuovo alla procedura ormai consolidata attualmente gestita dai Comuni, vi è la richiesta di condividere con comuni e con l'ANCI stessa il contenuto dei successivi decreti attuativi, disciplinanti le modalità di passaggio dall'INA alla nuova ANPR;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell'interno, preso atto positivamente di quanto rappresentato dalle Regioni e dall'ANCI, hanno assicurato il coinvolgimento delle Autonomie regionali e locali per quanto concerne i successivi decreti attuativi del richiamato decreto legislativo n. 82/2005;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con le raccomandazioni contenute in un documento che è stato consegnato (All.1);

- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa con le raccomandazioni contenute nel documento già pervenuto il 6 giugno 2013 (All. 2), sottolineando, in particolare, l'esigenza che, dall'applicazione del provvedimento, non conseguano ricadute economiche a discapito dei Comuni;

- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

CONSIDERATO, peraltro, che il Sottosegretario all'economia ed alle finanze ha chiesto che, nel testo del provvedimento in esame, sia inserita una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore: "Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni, delle Province;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, trasmesso, con nota n. 46-5/2013-000192 del 6 maggio 2013, dal Ministero dell'interno con le raccomandazioni contenute negli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Graziano Delrio

Acc. 1

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 13-6-2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

13/44/CU01/C2

**INTESA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO
2005, N. 82 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA
1, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179,
CONVERTITO DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221,
CHE ISTITUISCE L'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome desidera, in primo luogo, ricordare come, in sede di definizione del decreto sull'agenda digitale successivamente convertito in legge, avesse richiesto e non ottenuto il disegno di una Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) decentrata che consentisse ai territori di valorizzare gli investimenti già fatti.

Nel merito del provvedimento, la Conferenza esprime la propria intesa con le seguenti raccomandazioni.

Le Regioni e Province Autonome sottolineano l'importanza vitale che i dati e i servizi anagrafici aggiornati e tempestivi hanno per la gran parte delle attività istituzionali, a partire dall'ambito sanitario che non può espletare appieno il suo ruolo senza un flusso costante di aggiornamento dei dati anagrafici dei cittadini residenti sul territorio regionale.

Il decreto dimostra il chiaro intento di rendere più fruibili e tempestivi i dati e i servizi di circolarità anagrafica, adottando gli standard nazionali e internazionali per architetture a servizi (SOA) e incentrando l'accesso sul sistema sul Sistema Pubblico di Connettività e cooperazione (SPC) previsto dal CAD, superando le difficoltà e specificità del precedente sistema di sicurezza (l'unica perplessità riguarda l'uso delle smart card per l'autenticazione forte che non sembra valorizzare il parco CNS già distribuito a circa la metà della popolazione o il futuro DU).

Anche la suddivisione in tre fasi della realizzazione dell'ANPR risponde al principio di garantire la continuità di servizio creando i presupposti per una sostenibilità attuativa altrimenti impossibile.

Si evidenzia come la fase 2 che deve esaurirsi entro il 31 dicembre 2014 sia particolarmente critica dovendo garantire la migrazione di oltre 8000 comuni e un miglioramento quali-quantitativo dei dati disponibili, con un carico notevole di attività sul territorio che andrà attentamente pianificato e puntualmente accompagnato

con azioni di supporto.

Il decreto, così come previsto dalla legge, è il primo di una serie e pertanto non può esaurire e perfezionare il disegno della nuova ANPR, tuttavia è importante fin da questo primo decreto evidenziare gli aspetti che nei successivi decreti andranno puntualmente definiti:

Il contenuto informativo della nuova ANPR dovrà essere attentamente definito, attraverso una larga cooperazione inter istituzionale, per assecondare i bisogni informativi che caratterizzano l'universo delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi, a cominciare per le Regioni e Province Autonome dai fabbisogni della sanità, della statistica, della formazione, del lavoro, dei tributi e della semplificazione amministrativa;


Le specifiche dei servizi esposti in cooperazione applicativa sia per gli enti fruitori (Regioni, PAC, ecc.), sia per i comuni (come previsto dal comma 3 del novellato articolo 62 del CAD), devono essere definite puntualmente e dettagliatamente così da consentire la piena integrazione ed interoperabilità all'interno dei sistemi comunali e territoriali salvaguardando gli ingenti investimenti di integrazione fatti dalle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli istituzionali, gli stessi servizi dovranno inoltre essere corredati di opportuni SLA e di un adeguato sistema di monitoraggio che possa permettere la verifica dei livelli di servizio erogati;

Il domicilio digitale così come definito dalla norma vigente in quanto obbligo se esistente per le PA ha un grande impatto sull'attività quotidiana e in particolare sui flussi documentali di ogni pubblica amministrazione, è fondamentale quindi che sia definito in modo scrupoloso nelle sue specifiche e che le modalità di gestione siano semplici e sicure e infine che i servizi di interrogazione siano performanti e con elevati SLA, in modo da non introdurre rallentamenti nell'attività della PA;

Le comunicazioni telematiche degli eventi di nascita e morte previste dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 221 del 17 dicembre 2012 devono essere finalizzate alla facilitazione dell'inserimento dei dati in ANPR da parte del comune, così da garantire la massima tempestività nell'aggiornamento dei dati anagrafici nel rispetto dei contenuti informativi e della sicurezza.

Roma, 13 giugno 2013





“Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”

Premessa

Il testo in esame richiama quanto già previsto dal comma 1 dell’articolo 2 del Decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che modifica l’articolo 62 del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 in merito all’attuazione dell’ANPR. Nei tre articoli che lo compongono, ripercorrendo i contenuti della norma primaria su menzionata, definisce in prima istanza l’ANPR come coincidente con la somma dei dati e dei servizi di INA e AIRE, rinviando a successivi decreti la definizione puntuale della nuova ANPR, incluso il subentro della stessa alle anagrafi della popolazione residente. Analogamente, rinvia le modalità di gestione del domicilio digitale al previsto decreto.

L’allegato illustra la suddivisione in tre fasi delle attività sull’ANPR:

1. Nella prima fase vengono mantenuti i dati e i servizi di INA ed AIRE all’interno di ANPR e viene modificato il sistema di sicurezza;
2. Nella seconda fase inizia la migrazione verso la nuova ANPR e quindi in questa fase transitoria convivono la nuova ANPR e i servizi resi dall’INA e dall’AIRE;
3. Nella terza fase la nuova ANPR subentra alle anagrafi comunali.

In riferimento a quanto suddetto:

- si chiede un chiarimento in merito ad un dubbio interpretativo originato da una contraddizione tra la descrizione della Fase 2 a pag. 6 dell’allegato e l’articolo 62 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, così come modificato dall’art. 2 comma 2 del D.L. 179/2012, che prevede un “subentro graduale” dell’ANPR alle anagrafi comunali.
Da come descritto nell’allegato tecnico, si potrebbe interpretare che la dismissione avvenga per tutti i Comuni contemporaneamente;
- si ritiene superfluo il comma 2 dell’articolo 2, il cui mero fine sembrerebbe essere quello di richiamare un’altra disposizione normativa tutt’ora vigente, segnatamente l’articolo 3-bis, comma 3, del D. Lgs. 82/2005, introdotto dall’articolo 4 del D.L. 179/2012 così come convertito dalla Legge 221/2012. Se ne suggerisce l’abrogazione.



Posizione tecnica dell'ANCI

Condividendo l'impianto complessivo della norma volta a innovare l'insieme dei servizi anagrafici, si ribadisce tuttavia che il forte impatto indotto dal cambiamento nel modello di gestione della circolarità anagrafica introdotto dalla normativa, suscita forte preoccupazione per le possibili ricadute sulle attività e i servizi profusi dai Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni delegate in tema di servizi demografici.

Si evidenzia, in particolare, come la fase 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2014, sia particolarmente critica dovendo garantire la migrazione di oltre 8000 comuni e un miglioramento quali-quantitativo dei dati disponibili, con un carico notevole di attività sul territorio che andrà attentamente pianificato e puntualmente accompagnato con azioni di supporto.

Si ritiene, pertanto, importante sottolineare gli aspetti che nei successivi decreti andranno puntualmente definiti, già da ora, e ribadire la necessità di salvaguardare esperienze, competenze ed investimenti già fatti, sia a livello nazionale che locale, laddove possibile.

Per quanto attiene agli ulteriori decreti attuativi, ed in particolare a quelli relativi al subentro della ANPR alle anagrafi della popolazione residente tenute dai Comuni e al conseguente collegamento Comuni/ANPR da realizzarsi, anche alla luce delle problematiche emerse già in questa primissima fase di transizione e delle segnalazioni pervenuteci dai Comuni, si esprimono alcune prime raccomandazioni volte a garantire che non vi siano ricadute economiche a discapito dei Comuni e che siano loro assicurate tutte le funzionalità adeguate a consentire lo svolgimento delle funzioni di loro competenza.

Si raccomanda, quindi, di garantire la tenuta costante e continuativa del sistema e dei servizi da esso resi, un servizio di assistenza tecnica proporzionato ai cambiamenti indotti dal passaggio all'ANPR, che le specifiche dei servizi esposti sia per i comuni, sia per gli enti fruitori, siano puntualmente definiti in modo da consentire la piena integrazione ed interoperabilità all'interno dei sistemi comunali e che il contenuto informativo della nuova ANPR sia definito attraverso una ampia collaborazione inter-istituzionale.

Infine, si raccomanda che le specifiche e le modalità di gestione del domicilio digitale siano scrupolosamente identificate affinché rendano semplice e sicura l'attività quotidiana degli enti pubblici, senza introdurre potenziali rallentamenti. A tal proposito, per le possibili conseguenze organizzative ricadenti sulle Pubbliche Amministrazioni e considerata la rilevanza del tema anche per la valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del d.lgs. 150/2009, si richiede al Governo di condividere in sede di Conferenza Unificata il testo del decreto attuativo richiamato dall'articolo 2 comma 2 del provvedimento in esame.

L'ANCI è consapevole della complessità generata dal subentro di un sistema nuovo ad una procedura consolidata, soprattutto data la delicatezza della materia trattata, per cui ribadisce la necessità di massima condivisione con i Comuni e con l'Associazione stessa dei prossimi decreti attuativi che andranno a regolamentare il passaggio dalle anagrafi comunali della popolazione ad una anagrafe nazionale unica.

